

Assicurazione per gli infortuni legati alla circolazione



Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni (DIP Danni)

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Circolazione Sicura

Documento realizzato il 30 aprile 2024

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto e alla natura sociale della Compagnia sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la persona prevedendo un indennizzo per i casi di Invalidità Permanente, Morte, Spese mediche, Ricovero a seguito di un infortunio avvenuto durante:

- la conduzione di un veicolo o al trasporto su un veicolo se scelta la copertura AIRBAG;
- la circolazione propria o dei propri familiari con qualsiasi mezzo se scelta la copertura PROTEZIONE CIRCOLARE.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Sezione AIRBAG:** l'Assicurazione vale per gli infortuni che il legittimo conducente e/o i trasportati possano subire a bordo dei veicoli identificati. Per il Conducente, sono compresi anche gli infortuni subiti durante le operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo in caso di incidente stradale o guasto meccanico verificatosi durante il viaggio. L'assicurazione comprende gli infortuni che gli Assicurati subiscano mentre salgono a bordo del veicolo o ne discendono. L'Assicurazione vale anche per:
 - le lesioni riportate in conseguenza dell'inspirazione di gas o vapori;
 - l'annegamento a seguito di incidente occorso con il veicolo;
 - gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
 - gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre alberi e simili, nonché da valanghe.

Le principali coperture sono:

- **"Invalidità Permanente"**: che, se attivata in polizza, riconosce il pagamento della somma assicurata nel caso l'infortunio abbia come conseguenza un'invalidità permanente totale o parziale, in proporzione al grado di invalidità accertato.
- **"Morte"** che, se attivata in polizza, assicura il pagamento della somma assicurata agli eredi in caso di decesso dell'Assicurato;
- **"Indennità da ricovero"**, che, se attivata in polizza, in caso di ricovero in istituto di cura, prevede la corresponsione di una indennità giornaliera, pari a quella assicurata, per ogni giorno di degenza;
- **"Rimborso spese mediche"** che, se attivata in polizza, assicura il rimborso delle spese mediche sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio.

Le precedenti garanzie sono integrate da **"Estensioni di copertura sempre operanti"**.

- ✓ **Sezione PROTEZIONE CIRCOLARE:** l'Assicurazione vale per gli infortuni che il Contraente e/o i suoi familiari possano subire:
 - durante la guida di velocipedi, ciclomotori, motocicli, autovetture ad uso privato, camper, natanti a motore adibiti alla navigazione da diporto; la garanzia vale anche mentre il guidatore attende – in caso di fermata del mezzo – alle operazioni necessarie per la ripresa



Che cosa non è assicurato?

Per la copertura AIRBAG, non sono assicurati gli infortuni:

- ✗ avvenuti quando il veicolo sia in circolazione all'insaputa del proprietario, o contro la sua volontà;
- ✗ avvenuti quando l'Assicurato sia in stato di ubriachezza, abbia abusato di psicofarmaci o usato stupefacenti o allucinogeni;
- ✗ subiti in conseguenza della partecipazione a corse o gare e relative prove di allenamento, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura indette dall'Automobile Club Italiano;
- ✗ sofferti dall'Assicurato in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad azioni temerarie;
- ✗ derivanti da guerra (salvo quanto previsto dalla garanzia "Rischio di guerra all'estero"), insurrezione, movimento tellurico, eruzione vulcanica ed inondazione;
- ✗ che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ dalle conseguenze dirette e indirette derivanti da sostanze biologiche o chimiche quando non siano utilizzate per fini pacifici;
- ✗ che comportano ernie da qualunque causa determinate, lesioni muscolari determinate da sforzi in genere, nonché le lesioni sottocutanee dei tendini;
- ✗ conseguenti all'espletamento della propria attività professionale quando abbiano in consegna o conducano il veicolo a scopo di riparazione, controllo o collaudo.

Per la copertura PROTEZIONE CIRCOLARE, non sono assicurati gli infortuni:

- ✗ derivanti da guerra (salvo quanto previsto dalla garanzia "Rischio di guerra all'estero"), insurrezione, movimento tellurico, eruzione vulcanica ed inondazione;
- ✗ che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ subiti in conseguenza della partecipazione a corse o gare e relative prove di allenamento, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura indette dall'Automobile Club Italiano;
- ✗ gli infortuni sofferti dal Contraente e/o dai suoi familiari in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;
- ✗ dalle conseguenze dirette e indirette derivanti da sostanze biologiche o chimiche quando non siano utilizzate per fini pacifici;

- della marcia;
- durante l'uso, come passeggeri, di qualsiasi normale mezzo di locomozione e di trasporto sia pubblico che privato, fatta eccezione per i mezzi subacquei ed aerei salvo, per questi ultimi, quanto previsto dalla garanzia "Rischio volo";
- nella qualità di pedoni in conseguenza di investimento da parte di veicoli in genere.

L'assicurazione è inoltre estesa agli infortuni subiti dal Contraente e/o dai suoi familiari mentre salgono o scendono dai mezzi di cui alle lettere a) e b).

L'Assicurazione comprende anche:

- gli infortuni sofferti in conseguenza di malore od in stato di incoscienza, sempreché non determinati da abuso di alcoolici o di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- gli infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi.

Le principali coperture sono:

- "**Invalidità Permanente**": che riconosce il pagamento della somma assicurata nel caso l'infortunio abbia come conseguenza un'invalidità permanente totale o parziale, in proporzione al grado di invalidità accertato;
- "**Morte**" che assicura il pagamento della somma assicurata agli eredi in caso di decesso dell'Assicurato;
- "**Indennità da ricovero**", che, in caso di ricovero in istituto di cura, prevede la corresponsione di una indennità giornaliera, pari a quella assicurata, per ogni giorno di degenza;
- "**Indennità per ingessatura**" che, in caso di ingessatura, assicura una indennità giornaliera, pari a quella assicurata, per ogni giorno di gessatura.

Le precedenti garanzie sono integrate da "**Estensioni di copertura sempre operanti**".

- ✓ Sezioni ASSISTENZA AIRBAG e ASSISTENZA PROTEZIONE CIRCOLARE: garantiscono prestazioni di assistenza all'Assicurato a seguito di infortunio.

Per ulteriori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.

- ✗ che comportano ernie di qualsiasi tipo e quindi anche discali, da qualunque causa determinate nonché le manifestazioni morbide causate da fatti emotivi;
- ✗ da operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;
- ✗ comportanti infezioni del virus H.I.V.
- ✗ Sezioni ASSISTENZA AIRBAG e ASSISTENZA PROTEZIONE CIRCOLARE: più di 3 (tre) prestazioni per anno assicurativo;

Per ulteriori informazioni sui rischi esclusi si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

Per ciascuna garanzia, incluse quelle facoltative:

- ! l'indennizzo può essere corrisposto con limiti inferiori alle somme assicurate o ai massimali indicati sulla scheda di polizza e relativi allegati;
- ! possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale) e franchigie (esprese in percentuale o in valore assoluto) indicati nelle Condizioni di Assicurazione e/o sulla scheda di polizza e relativi allegati che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Sono altresì presenti esclusioni per effetto delle quali la copertura non è operante e la Società non è obbligata a rispondere del danno.

Sono inoltre previsti i seguenti limiti:

Per la copertura AIRBAG:

- ! in caso di infortunio indennizzabile, qualora il numero delle persone a bordo del veicolo sia superiore a quello previsto per il mezzo, le somme assicurate saranno ridotte in proporzione al numero consentito.

Inoltre, sempre per la copertura AIRBAG, l'assicurazione è valida nelle condizioni in cui:

- ! il trasporto venga effettuato in conformità alle norme di circolazione vigenti;
- ! il trasporto avvenga utilizzando autovetture ad uso privato, autocarri e motocarri (esclusi i veicoli dati a noleggio o locazione o muniti di targa prova);
- ! il veicolo sia guidato da persona munita della regolare patente di guida, degli altri requisiti prescritti dalla legge;
- ! il veicolo sia coperto dall'assicurazione di responsabilità civile prevista dalla legge.

Per la copertura PROTEZIONE CIRCOLARE, l'assicurazione è valida nelle condizioni in cui:

- ! durante la guida di velocipedi, ciclomotori, motocicli, autovetture ad uso privato, camper, natanti a motore adibiti alla navigazione da diporto, il Contraente e/o i suoi familiari siano abilitati e la circolazione avvenga a norma delle disposizioni di Legge.

Per il dettaglio delle condizioni di operatività, delle delimitazioni, delle detrazioni e delle esclusioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

Per le Sezioni "AIRBAG" e "PROTEZIONE CIRCOLARE"

- ✓ L'assicurazione vale nel mondo intero, ad eccezione della garanzia "Rischio di guerra all'estero", che NON opera per gli Infortuni avvenuti nel territorio dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino

Per la Sezione "ASSISTENZA AIRBAG"

- ✓ Le prestazioni sono erogabili in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di S. Marino e negli Stati dell'Unione Europea, nonché in Croazia, Serbia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera e Andorra; sono erogabili altresì nel territorio degli altri Stati le

cui sigle internazionali indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) non siano barrate, ad eccezione della prestazione "Invio di un'ambulanza a domicilio", che valida in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Per le Sezioni "ASSISTENZA PROTEZIONE CIRCOLARE"

- ✓ Le prestazioni sono erogabili nel mondo intero, ad eccezione delle prestazioni: "Organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a tariffe agevolate", "Trasporto al centro medico", "Rientro sanitario", che sono valide in Italia; la prestazione "Rientro dei figli minori", che è valida al di fuori della provincia di residenza dell'Assicurato; le "Prestazioni per Temporary Inability Care", che sono valide in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare comunicando l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e comunicando altresì, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia nei termini e con le modalità previste contrattualmente e fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Di norma, la rata successiva di premio viene corrisposta ad ogni scadenza annuale, ma il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali. Il frazionamento semestrale comporta una maggiorazione del premio annuo del 3%, ed in tale caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti consentiti dalle norme vigenti. Il premio è comprensivo di imposte secondo le aliquote in vigore alla data di emissione della polizza. In caso di contratti stipulati a distanza le modalità di pagamento del premio possono essere soggette ad alcune limitazioni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze.

La copertura termina alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza.

Non è prevista la possibilità di sospendere la copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza contrattuale: salvo diversa pattuizione tra le Parti e salvo che non sia diversamente indicato sulla scheda di polizza, l'assicurazione di durata annuale è stipulata con tacito rinnovo. In questo caso, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella scheda di polizza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, la polizza cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.

In caso di sinistro: dopo ogni sinistro, regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni secondo le modalità sopra indicate (nel caso in cui il Contraente/Assicurato "non sia un consumatore", tale facoltà è riservata unicamente alla Società; questa facoltà, tuttavia, viene estesa anche al Contraente, se trattasi di persona fisica).

In caso di ripensamento: esclusivamente se il contratto è stato stipulato a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto ai sensi dell'art. 52 e segg. del D. Lgs. 206 del 2005 (codice del consumo).